

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) – ELETTRICITA'

1. DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO

Fornitore: ASM Energia S.p.A.; **ARERA:** Autorità per Energia Reti e Ambiente. Tutte le delibere emanate dall'ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it; **Cliente:** è la persona fisica o giuridica che acquista l'energia elettrica per uso proprio connessa ad una rete di distribuzione in bassa tensione; **Cliente domestico non vulnerabile:** è il cliente domestico titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, che non possiede i requisiti di vulnerabilità di cui all'articolo 11.1 del decreto legislativo 210/2021; **Cliente domestico vulnerabile:** è il cliente domestico titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV identificato come vulnerabile ai sensi dell'articolo 11.1 del decreto legislativo 210/2021; **Cliente non domestico:** Cliente appartenente ai Servizi a Tutele Graduali o al mercato libero i cui punti di prelievo sono riconducibili alla tipologia di cui all'art. 2.3, lettera c) della delibera dell'Autorità n. 362/2023/R/eel e s.m.i.; **Distributore:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i.; **Servizio di maggior tutela:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07 e dell'articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17, riservato ai clienti finali domestici vulnerabili; **Servizio di salvaguardia:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007, e s.m.i., riservato a tutti i clienti finali non domestici che non hanno diritto al Servizio a Tutele Graduali; **Servizio a Tutele Graduali:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della Legge n. 124/17; **Mercato libero:** mercato a cui appartiene il Cliente finale che non ricade nei servizi di maggior tutela, di salvaguardia o a tutele graduali; **Supporto durevole:** è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; **Switching:** a) la successione di un fornitore ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo; b) l'attribuzione ad un fornitore di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; **TIC** (Testo integrato connessioni) è il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione; **TIF** (Testo integrato fatturazione) è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; **TIME:** (Testo integrato misura elettrica) è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica; **TIT** (Testo integrato trasporto) è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia; **TIV:** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza; **Oggetto del contratto:** è la somministrazione di energia elettrica per usi domestici e non domestici e la messa a disposizione di potenza da parte del Fornitore al Cliente.

2. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il servizio di vendita dell'energia elettrica gestito dal Fornitore è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF Elettricità), dalle Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito CPF), dalle condizioni tecniche di erogazione del servizio eventualmente predisposte dal Distributore competente, dalle dichiarazioni del Cliente riportate nella richiesta di fornitura, dalle norme emanate dall'ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente contratto sia previsto dalla legge o da delibere ARERA. L'energia e la potenza erogate potranno essere utilizzate esclusivamente per l'uso dichiarato e non potranno in alcun modo essere cedute a terzi o utilizzate per altri scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente. Il Fornitore in caso di irregolarità, accertate e comunicate ad esso dal Distributore, dopo averle contestate al Cliente, ha facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.

3. COMPETENZE DEL FORNITORE

Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica e la sua attività è estranea al servizio di distribuzione e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del servizio di distribuzione; in particolare in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione il Cliente non potrà ottenere abbuoni o riduzioni del corrispettivo per il servizio di vendita, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. Il Fornitore non risponde delle attività che, secondo le disposizioni normative o regolatorie vigenti, sono di competenza del Distributore ovvero di altri soggetti terzi. Il Fornitore risponde dei danni causati dalla fornitura oggetto del presente contratto a valle del punto di riconsegna del Cliente esclusivamente nel caso in cui siano avvenuti per cause ad esso imputabili. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei singoli punti alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore al quale i siti risultano collegati. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili dal Fornitore perché derivanti da attività del Distributore/Trasportatore, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo della presente fornitura, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.

4. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE DELLA FORNITURA E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente sottopone al Fornitore la richiesta di fornitura debitamente sottoscritta, compilando l'apposito modulo. La richiesta di fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Il contratto si intende perfezionato con l'accettazione scritta, da parte del Fornitore, della richiesta di fornitura del Cliente. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura, oppure di rifiutarla, per qualsiasi motivo (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sussistenza di morosità del Cliente nei confronti dello stesso Fornitore e/o la valutazione negativa sull'affidabilità creditizia del Cliente basata anche su dati acquisiti da fonti pubbliche e da appositi Sistemi di Informazione Creditizia). In caso di mancata accettazione del Fornitore, la richiesta di fornitura si intenderà rifiutata decorsi 45 giorni dalla sottoscrizione della stessa da parte del Cliente. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto. L'attivazione della fornitura, e l'esecuzione di eventuali variazioni contrattuali e/o specifiche prestazioni, saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente. Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà a richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima bolletta utile. Il Cliente prende atto che in caso di attivazione di una

nuova fornitura ad "uso residente", il medesimo uso non potrà essere mantenuto per eventuali ulteriori forniture con il Fornitore intestate allo stesso Cliente, per le quali verranno applicate le condizioni tariffarie stabilite per gli utenti non residenti, con addebito dei relativi oneri di modifica.

Il Cliente, ove necessario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve versare il contributo di allacciamento come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dal Distributore. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e/o Distributore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'IVA relativa, se dovuta. In caso di allacciamento, l'attivazione della fornitura è subordinata a) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servitù che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione dell'allacciamento; b) al rilascio al Fornitore e/o al Distributore dei permessi e delle autorizzazioni se richieste dalla legge e/o dagli Enti pubblici; c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente. Le opere murarie, se necessarie, saranno a cura e spese del Cliente. L'esecuzione del contratto è, altresì, condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità ovvero non sia soggetto a richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore al momento in cui perviene la richiesta di switching e in ogni caso alla mancata revoca della richiesta di switching da parte del Fornitore. Qualora il contratto non sia stato concluso in forma contestuale alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare al Fornitore i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza resta salvo il diritto del Fornitore di richiedere il pagamento delle forniture comunque nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese. All'atto della stipula e della cessazione del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata dal Fornitore al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall'ARERA.

Il Cliente domestico può recedere senza oneri dal contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali del Fornitore entro 14 giorni solari dalla data di conclusione (c.d. diritto di ripensamento). Le procedure per l'attivazione del contratto verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. In ogni caso, il Cliente può richiedere che le procedure per dar corso all'attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cosiddetta "esecuzione anticipata") facendone espressa richiesta e riconoscendo esplicitamente che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore con l'avvio della fornitura o, nel caso di nuovo contratto sempre con il medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non potrà più esercitare il proprio diritto di ripensamento nei termini previsti. Pertanto, una volta che il contratto sarà interamente eseguito, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti contrattualmente, fermo restando la facoltà di recedere ai sensi dell'art.15. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. Qualora il Cliente, dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata del contratto, eserciti il diritto di ripensamento prima che il contratto sia stato interamente eseguito, la fornitura potrebbe: (i) se non ancora avviata, continuare ad essere erogata dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o essere garantita dai soggetti che erogano il servizio di ultima istanza di competenza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; (ii) essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura sulla base della volontà manifestata dal Cliente, nel qual caso il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti contrattualmente fino al momento della effettiva cessazione della fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione del punto di fornitura all'attuale fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione o del trasporto e dispacciamento, nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione vigente. Qualora il Cliente eserciti il ripensamento dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata e la fornitura non sia stata avviata dal Fornitore, quest'ultimo potrà comunque richiedere gli eventuali costi sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e applicare un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'art. 11 del TIV.

5. CONNESSIONE, TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il trasferimento dell'energia elettrica ai punti di riconsegna del Cliente avverrà tramite servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato per conto del Cliente. I costi del trasporto sono a carico del Cliente. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato al Fornitore per la stipula del Contratto di Connessione e di Trasporto con il Distributore e si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione, a fornire tutti i documenti e informazioni utili o necessari a tale scopo. Il Cliente, con l'accettazione delle condizioni generali di fornitura di energia elettrica, conferisce altresì mandato al Fornitore a sottoscrivere il Contratto di Dispacciamento con Terna, ai sensi della delibera dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 345/2023/R/eel e s.m.i.. Il Fornitore ha altresì facoltà di dare mandato con rappresentanza per la stipula del contratto di dispacciamento ad altra società del Gruppo A2A, ovvero ad altra società soggetta all'attività di controllo e coordinamento da parte di A2A S.p.A. Il Fornitore potrà addebitare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A (TIV) alla Delibera 362/2023/R/eel e s.m.i. dell'ARERA.

6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

I corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e le relative modalità di aggiornamento sono indicati nelle CPF. Queste ultime prevalgono sulle presenti CGF ove discordanti. Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia energia come riportati nelle CPF, verranno applicati i corrispettivi a copertura dei servizi di distribuzione e misura, nonché di tutte le componenti aggiuntive destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico. Tali corrispettivi sono stabiliti e periodicamente aggiornati dall'ARERA in base a quanto disposto dalla delibera 616/2023/R/eel e s.m.i. all'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (TIT) e all'Allegato B "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica" (TIME). Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nelle CPF e potranno essere oggetto di aggiornamento, compreso l'eventuale cambio di indicizzazione, alla scadenza, con preavviso da parte del Fornitore di almeno 90 giorni, tramite comunicazione in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, come indicato da quest'ultimo in fase di conclusione del contratto. Nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle prescrizioni della regolazione vigente (Codice di Condotta Commerciale allegato A della delibera Arera 366/2018/R/com e s.m.i.) relative ai termini di preavviso, alle modalità di invio e ai contenuti previsti per la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle stesse, le condizioni proposte nella suddetta comunicazione non troveranno applicazione e continueranno ad essere applicate le condizioni vigenti, ad eccezione del caso in cui i nuovi corrispettivi unitari risultino inferiori a quelli vigenti. In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, al Cliente verrà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di 30 euro. Il Cliente, inoltre, dovrà corrispondere al Fornitore i costi relativi alle eventuali prestazioni di competenza del Distributore richieste dal Cliente.

7. LETTURA DEI CONSUMI

La misura dei consumi di energia elettrica compete al Distributore. Il Fornitore fatturerà sulla base dei quantitativi di energia comunicati dal

Distributore locale in applicazione del contratto di trasporto di cui al precedente art. 5. Qualora il Fornitore non disponga dei consumi nei tempi compatibili all'ordinaria periodicità di fatturazione, provvederà alla stima dei consumi anche in base ai dati forniti dal Cliente in riferimento a quanto previsto nelle CPF.

8. FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La fatturazione dei consumi è emessa nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ARERA secondo quanto disposto dall'Allegato A della delibera 463/2016/R/com e s.m.i. (TIF), in base alle letture o a autoletture validate dei gruppi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio. Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. Le bollette vengono emesse: a) a tutti i clienti domestici alimentati in bassa tensione e per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 16,5 kW, con periodicità di norma bimestrale; b) ai clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 16,5 kW con periodicità di norma mensile. I consumi stimati sono computati, secondo criteri resi noti ai Clienti nei documenti di fatturazione, sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza. Il Cliente può comunque richiedere la modificazione dell'entità dei consumi stimati, con le modalità riportate nei documenti di fatturazione.

In caso di mancato rispetto di emissione della fattura (di periodo e di chiusura) verrà riconosciuto al cliente un indennizzo automatico secondo quanto previsto all'Allegato A della delibera 463/2016/R/com e s.m.i. (TIF).

In coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, al Cliente è garantita la possibilità di prendere visione degli importi fatturati almeno 14 giorni prima dell'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), attraverso le bollette inviate e disponibili nell'area clienti del sito www.asmenenergia.com a partire dal terzo giorno successivo alla data di emissione. Sul sito internet www.asmenenergia.com e presso tutti i punti di contatto del Fornitore, il Cliente può trovare la Guida alla lettura della bolletta, contenente descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. La fatturazione avverrà in modalità elettronica in conformità alla normativa vigente. A tal fine il Cliente si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Le bollette saranno trasmesse via posta o, in alternativa, previo rilascio di consenso del Cliente, via e-mail all'indirizzo indicato dal cliente in fase di sottoscrizione del contratto. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della bolletta elettronica inviata al SDI (Sistema Di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate.

L'attivazione da parte del Cliente del servizio di trasmissione delle bollette per via telematica è facoltativa ed esclude automaticamente l'invio cartaceo (via posta) delle bollette. Per la conservazione e registrazione contabile, in conformità dei relativi obblighi di legge, il Cliente è consapevole che dovrà provvedere alla stampa della bolletta in formato cartaceo; il Cliente si impegnerà inoltre a esibire per controllo la medesima bolletta stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di legge. L'attivazione del servizio può essere richiesta compilando l'apposita sezione presente nella Richiesta di Fornitura oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web, il call center o gli sportelli del Fornitore. L'attivazione del servizio è gratuita e può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio cartaceo delle bollette, senza l'addebito di alcun corrispettivo aggiuntivo.

9. PAGAMENTI

Le bollette recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle bollette stesse, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione delle bollette. In caso di addebito con procedura S.D.D. i pagamenti saranno addebitati con valuta fissa. Le bollette emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle bollette stesse. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso il Fornitore. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento o ad altro tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura se ad un Cliente non domestico.

In caso di mancato pagamento al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle bollette insolute. Il sollecito conterrà altresì le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento al Fornitore. Il Fornitore, protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. Il termine per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Nei casi in cui l'intervento di sospensione per morosità del punto di fornitura non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato al fornitore la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura, il fornitore, dopo aver inviato un'apposita comunicazione al cliente finale, a mezzo raccomandata o PEC, può richiederne l'esecuzione all'impresa di distribuzione. L'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura comporterà la risoluzione del contratto di vendita.

Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura di mercato libero stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente. Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dalla delibera ARERA 258/2015/R/com Testo integrato morosità elettrica (TIMOE). Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare. In occasione del secondo esito consecutivo di insoluto su bollette per le quali è attivo l'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi e di disattivare il servizio S.D.D.. In caso di utenze condominiali, del mancato pagamento integrale delle bollette potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino ed il condominio in quanto tale.

Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, in caso di subentro o di voltura il Cliente non è tenuto al pagamento di eventuali debiti del precedente

titolare della fornitura, neppure qualora quest'ultima risultasse sospesa o cessata per morosità. Nel caso di voltura mortis causa per le utenze domestiche, il Cliente dichiaratosi erede subentrerà nella posizione debitoria/creditoria del precedente intestatario.

A fronte di richieste di subentro o di voltura presentate da utenti non domestici in relazione a punti di fornitura per i quali sussistano morosità pregresse, il Fornitore si riserva di subordinare la propria accettazione alla verifica dell'assenza di rapporti di diritto o di fatto tra il precedente intestatario e il richiedente che possano implicare una responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni pecuniarie scadute (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: trasferimento di azienda o incorporazione societaria), nonché al rilascio da parte del richiedente di una dichiarazione scritta di estraneità al debito.

10. RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Il cliente ha la facoltà di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi addebitati nella bolletta e il Fornitore si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accettare la richiesta. Sulla rateizzazione verranno applicati gli interessi contrattualmente previsti per il ritardato pagamento delle bollette.

Come previsto dalla delibera dell'Autorità n° 463/2016/R/com e s.m.i., il Cliente può richiedere, solo nei casi previsti dall'art. 14 del TIV, la rateizzazione degli importi fatturati, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR).

11. GARANZIE

Il Fornitore può richiedere al Cliente finale domestico a titolo di garanzia dei pagamenti, alternativamente un deposito cauzionale o la domiciliazione su conto corrente dei pagamenti della fornitura o altra forma di garanzia. Al cliente finale non domestico il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il versamento di un deposito cauzionale o altra forma di garanzia anche in presenza di domiciliazione su conto corrente. L'ammontare del deposito cauzionale è pari a:

- 11,50 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici;
- 15,50 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD.

Per le forniture il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza.

Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale anche qualora la procedura di domiciliazione su conto corrente non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della domiciliazione su conto corrente.

Se durante la fornitura l'importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa bolletta.

L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito senza bisogno di specifica richiesta del Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, con la bolletta di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali bollette insolte e dei relativi interessi moratori.

Qualora nel corso del contratto il Massimo Fatturato Mensile (come di seguito definito) risultasse superiore a € 5.000, il **Fornitore** potrà richiedere al **Cliente** non domestico, anche in presenza di domiciliazione su conto corrente, la stipula di una garanzia autonoma a prima richiesta, bancaria, assicurativa o di una garanzia in eventuale altra forma dallo stesso **Fornitore** indicata.

Il Massimo Fatturato Mensile è calcolato applicando le condizioni economiche previste dal Contratto (comprendente di tutte le voci che concorrono alla definizione degli importi fatturati, inclusi oneri, maggiorazioni, IVA e altre imposte) al prelievo mensile più elevato previsto nel periodo di fornitura. In caso di applicazione, anche parziale, di corrispettivi variabili, al fine del calcolo del Massimo Fatturato Mensile verrà assunto il valore forward dell'indice di riferimento relativo al periodo di 12 mesi successivo alla richiesta della garanzia. La garanzia dovrà essere rilasciata per un importo determinato in funzione della massima esposizione potenziale del **Fornitore** nei confronti del **Cliente**, calcolato moltiplicando per due il Massimo Fatturato Mensile, in caso di termini di pagamento entro i 20 giorni. In caso di termini di pagamento superiori ai 20 giorni, ma entro i 30 giorni, il fattore moltiplicativo sarà elevato a tre. In caso di termini di pagamento superiori ai 30 giorni, il fattore moltiplicativo potrà essere elevato fino a quattro. In caso di mancata costituzione della garanzia nei termini sopra esposti, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, nei termini e con le modalità previsti dal successivo art. 14, rimanendone esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente.

12. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI

È facoltà del Fornitore variare unilateralmente le condizioni contrattuali, ivi incluse quelle economiche, unicamente per giustificato motivo, dandone comunicazione in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, a ciascuno dei Clienti interessati con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, conformemente alla normativa, anche di settore, vigente. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto. Ai fini del presente articolo si intendono per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formazione delle condizioni economiche e contrattuali. In caso di variazione unilaterale che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto, la comunicazione sarà data dal Fornitore con un preavviso non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza della suddetta variazione. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta e in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto, nel qual caso il Fornitore potrà trasmettere la comunicazione all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di documenti di altra natura o congiuntamente ad essi. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle prescrizioni della regolazione vigente (Codice di Condotta Commerciale allegato A della delibera Arera 366/2018/R/com e s.m.i.) relative ai termini di preavviso, alle modalità di invio e ai contenuti previsti per la comunicazione di variazione unilaterale, le condizioni proposte nella suddetta comunicazione non troveranno applicazione e continueranno ad essere applicate le condizioni vigenti, ad eccezione del caso in cui i nuovi corrispettivi unitari risultino inferiori. In caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso al Cliente verrà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di 30 euro.

13. CESSAZIONE DELL'UTENZA

Il Cliente può richiedere direttamente al Fornitore la cessazione dell'utenza in ogni momento, mediante richiesta scritta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la bolletta finale, con preavviso di un mese a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del recesso stesso.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Distributore l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti dall'ARERA. È responsabilità del Cliente consentire l'accesso del Distributore ai locali di fornitura, qualora necessario per la disattivazione dell'utenza. In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività,

deve — salvo diverse specificazioni — darle avviso scritto al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. Il recesso avrà effetto alla data di effettiva cessazione dell'utenza; fino a tale data, il Cliente rimane responsabile di tutti i consumi, da chiunque effettuati, e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura e agli impianti connessi a monte dello stesso.

Il Cliente deve pagare gli eventuali debiti oggetto di precedente rateizzazione nei medesimi termini ed alle medesime condizioni concordate nel piano di rateizzazione in vigore all'atto della cessazione del rapporto contrattuale.

14. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

Il fornitore ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di sospendere la fornitura oggetto del contratto in caso di inadempimento delle obbligazioni previste:

- a) nel caso di violazione anche di una sola delle disposizioni degli artt. 9, 11 e 13;
- b) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art. 2 o comunque in modo non conforme al contratto, anche senza preavviso, e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia elettrica illecitamente prelevata.

Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale e comunque nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, sono a carico del Cliente. Il Fornitore ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di somministrazione ex art. 1564 c.c. Il Fornitore potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di inadempimento agli obblighi previsti dagli artt. 9, 13, 16 o di mendaci dichiarazioni del Cliente. Nel caso di Cliente del Mercato Libero la risoluzione ipso iure del contratto sarà comunicata con preavviso di almeno 8 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. Qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 15.

15. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

La durata del presente contratto è a tempo indeterminato. La somministrazione di energia elettrica per cambio fornitore (switch) avrà inizio indicativamente entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento della richiesta di fornitura debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati, fatto salvo quanto previsto dalla delibera 487/2015/R/eel s.m.i.. Per le altre tipologie di prestazione la decorrenza avverrà secondo le tempistiche previste dalla regolazione.

Come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore provvederà ad informare il Cliente della data puntuale di decorrenza della fornitura attraverso apposita comunicazione. Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato (SII) nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente.

I Clienti che intendono recedere dal contratto, senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, possono comunicarlo in qualsiasi momento al Fornitore con lettera raccomandata A/R oppure attraverso l'Area Clienti con un preavviso che non potrà essere superiore a un mese. In ogni caso il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi spettanti al Fornitore per il servizio fino ad allora prestato. Qualora nella comunicazione di recesso non fosse precisato che esso è diretto alla cessazione della fornitura, quest'ultima proseguirà nel servizio di ultima istanza di competenza. Il Fornitore potrà esercitare in qualsiasi momento il recesso in forma scritta mediante raccomandata A/R con preavviso di sei mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

16. ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno tenute al risarcimento del danno alcuno nell'ipotesi di eventuali inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

Rientrano nelle cause di forza maggiore a titolo esemplificativo ma non esaustivo calamità naturali, eventi bellici e/o terroristici, sabotaggio, sommosse, factum principis, interferenze e/o interventi da parte di autorità civili o militari, prescrizione del GRTN. Rientra altresì nelle cause di forza maggiore anche l'eventuale emanazione di atti da parte di pubbliche autorità che rendano di fatto in tutto o in parte impossibile l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore di cui al comma precedente, la Parte che invoca la forza maggiore darà tempestiva comunicazione, ove possibile, all'altra Parte dell'impossibilità sopravvenuta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l'impossibilità è definitiva ed attiene all'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che invoca la forza maggiore, contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere con un preavviso di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1464 c.c.. Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore.

17. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

Le comunicazioni dirette alla Clientela saranno effettuate dal Fornitore mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con l'indirizzo dove avviene la fornitura) oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza o di occupazione dell'immobile somministrato oltre che le modifiche d'uso delle forniture, producendo idonea documentazione a prova di quanto dichiarato. Qualora tale evento comporti una modifica di tariffe e/o imposte, l'applicazione delle stesse decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi e il Fornitore potrà rivalersi sul Cliente in caso di dichiarazioni mendaci di quest'ultimo. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa. Il Cliente domestico che non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura

con la sottoscrizione del contratto dà atto, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo. In mancanza di titolo o in caso di revoca da parte del proprietario, il Fornitore sarà legittimato a cessare la fornitura.

Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni particolari del contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: ASM Energia S.p.A. – Viale Petrarca 68 - 27029 Vigevano.

18. PROCEDURE DI RECLAMO E DI CONCILIAZIONE

Il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo scritto e richieste di informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti dal Fornitore o della procedura attivata sul sito internet www.asmenergia.com. Il reclamo può essere presentato anche agli sportelli del Fornitore. Il Fornitore o il Distributore, in relazione alle rispettive competenze, riferiranno al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA (ovvero entro quaranta giorni solari, pena riconoscimento al Cliente degli indennizzi previsti dalla regolazione vigente). La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente, sempre tenendo conto della più ampia tutela dei diritti dei consumatori. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della bolletta oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione. Il Fornitore ha facoltà di sospendere la somministrazione nel caso in cui il Cliente, nel proprio reclamo, abbia ommesso di indicare specifici motivi di contestazione. In caso di mancata risposta al reclamo entro 30 giorni previsti dal TIQV o di insoddisfazione del Cliente, quest'ultimo potrà usufruire gratuitamente del Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l'Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito www.acquirenteunico.it. A fronte di un'istanza presentata in conformità ai rispettivi regolamenti, il Fornitore si impegna a partecipare alle suddette procedure, durante l'esperimento delle quali verranno sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di conciliazione. L'esperimento di un tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziale.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO

Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

20. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

In ogni caso di controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Contratto, che non possa essere risolta in modo amichevole, foro competente in via esclusiva è il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicitata attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile – per i soli clienti domestici che rientrano nella definizione di consumatori ai sensi del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 – presso lo sportello clienti e sul sito internet del Fornitore, mediante la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio elettivo nell'indirizzo corrispondente ai locali ove è collocato il relativo punto di riconsegna/fornitura, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro esclusivo per il presente Contratto.

21. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile.

22. OFFERTE PLACET

Ai clienti nell'ambito di applicazione delibera 555/2017/R/com e s.m.i., sono dedicate le Offerte PLACET gas ed energia elettrica a prezzo fisso e a prezzo variabile, di mercato libero e che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall'Autorità. Le offerte PLACET sono sempre consultabili sul sito www.asmenergia.com